

La costruzione dei partiti a vocazione maggioritaria: la questione delle pari opportunità

- Credo che sia importante trattare in questo contesto il **tema del riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle istituzioni politiche**, perché è un problema tuttora irrisolto e perché l'attuale squilibrio presenta dei profili di incostituzionalità. I risultati scoraggianti registrati nelle ultime elezioni (la rappresentanza femminile in Parlamento non raggiunge il 18% ed è molto al di sotto della percentuale dei Paesi del nord Europa, che è superiore al 36%) arrivano all'indomani di importanti progressi sia da parte della giurisprudenza costituzionale (con la sent. n. 49 del 2003), sia sul versante delle riforme costituzionali del biennio 2001-2003 e dei principi sulla parità tra i sessi sanciti dai nuovi Statuti regionali, nei quali sono state altresì previste, con denominazioni diverse, Commissioni per le pari opportunità.
- La **riforma della legge elettorale** offre al legislatore statale l'occasione per formulare norme antidiscriminatorie sulla rappresentanza politica. Al contrario, la mancata previsione di misure di riequilibrio sarebbe costituzionalmente censurabile. L'efficacia, ma anche la legittimità di quest'ultime saranno strettamente legate al sistema di elezione prescelto. Nella fattispecie, **la previsione che le liste includano "candidati di entrambi i sessi", ma anche la riserva di una quota del 50% alle candidature femminili** (Cfr L. CARLASSARE, *Parere sulla legittimità costituzionale della previsione di una quota del 50% riservata alle candidature femminili*, in www.landtag-bz.org/Parere_Carlassare.htm.), **sembrano compatibili non soltanto con i sistemi elettorali che consentono di esprimere una preferenza multipla, ma persino con la proporzionale corretta a liste bloccate**. In proposito, il presunto limite implicito alle scelte dell'elettore, discendente dall'obbligatoria presenza di candidate nelle liste elettorali, è giustificato poiché tale vincolo rappresenta l'irrinunciabile presupposto alla realizzazione delle pari opportunità.
- E' possibile, però, che nel corso del dibattito parlamentare sulla riforma della legge elettorale prevalga l'esigenza di rafforzare l'esecutivo, consentendo ad esso di poter contare su una più solida maggioranza politica, che sostenga il governo nell'attuazione del programma su cui ha ottenuto la fiducia. In tal caso, l'opzione potrebbe essere per un **sistema di tipo uninominale - maggioritario, in vigenza del quale la natura antidiscriminatoria di una disposizione che imponga la candidatura di entrambi i sessi potrebbe essere compromessa**. Infatti, l'obbligo di scegliere una donna come capolista (ovvero come seconda della lista, se il primo è un uomo) avrebbe delle ripercussioni dirette sul risultato, rischiando di trasformare la candidabilità in eleggibilità. Nell'ipotesi che si ritornasse ad un sistema elettorale maggioritario, **una delle strade percorribili potrebbe essere la presentazione di una doppia candidatura – femminile e maschile – in ciascun collegio uninominale**. La coppia dei candidati che otterrà il maggior numero dei voti, superando le altre presenti all'interno dello stesso collegio, conquisterà il seggio parlamentare, in cui

siederà il candidato (uomo o donna) che avrà ottenuto le maggiori preferenze. Una tale modalità avrebbe il pregio di eludere le problematiche connesse alle quote di riserva, delle quali preserverebbe il vantaggio di consentire le candidature femminili, senza pregiudicare la libertà degli elettori, perché ci sarebbero due candidature al posto di una. Inoltre, l'ipotesi di competizione tra i due candidati, che nuocerebbe alla lista, appare scongiurata dalla circostanza che entrambi hanno il vantaggio di valorizzare i pregi dell'antagonista, facendo confluire sulla coppia il maggior numero dei voti, perché solo se a vincere è la coppia, si ottiene il seggio parlamentare

- Nonostante gli insuperati dubbi di costituzionalità delle “quote di riserva”, è possibile che se fosse sollecitato il sindacato di legittimità della legge elettorale che le introducesse, le novelle recate alla Costituzione e la previsione di applicare discipline “premiali”¹ da parte di alcuni dei nuovi Statuti ordinari (tuttora non contestata), ma anche la persistenza della sottorappresentazione femminile e il **carattere “sperimentale” delle misure premiali, che sono solitamente “a termine” e, in specie, vigenti per poche legislature;** potrebbero indurre la Consulta a confermarne la validità. Data la “temporaneità” delle quote, infatti, rilevarebbe il fine promozionale e antidiscriminatorio delle disposizioni che le contemplano, nonché la funzionalità delle stesse a risolvere lo squilibrio tra i sessi, questo sì *contra constitutionem*.
- Nell'ambito della **legislazione elettorale “di contorno”** sempre valide parrebbero, inoltre, le azioni positive cosiddette “deboli” tese a favorire le candidature delle donne, purché anch'esse rispettino i requisiti di irretroattività, giustificazione, transitorietà, gradualità, ragionevolezza o adeguatezza. In questa categoria rientrano **gli incentivi di natura finanziaria concessi alle forze politiche capaci di accrescere il numero delle rappresentanti all'interno della loro compagine** ovvero le deroghe alla parità di trattamento rispetto all'accesso ai mezzi di informazione per garantire una maggiore visibilità alle candidate. Come ad esempio, la **creazione di un apposito fondo da parte del Ministero delle pari opportunità, i proventi del quale potrebbero essere destinati sia all'impegno da parte dei partiti politici a realizzare la concreta parità tra i sessi nella rappresentanza, sia all'effettivo raggiungimento del suddetto risultato**. La corresponsione di incentivi finanziari subordinata all'avvenuto incremento del numero delle elette sembra un metodo più efficace rispetto a quanto previsto dalla legge n. 157/1999, in cui è disposto il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti a condizione che essi destinino il 5% delle somme ad iniziative volte a favorire la partecipazione delle donne nella vita politica.
- Parimenti efficaci sembrano altresì i **sistemi che coinvolgono gli elettori nella predisposizione delle candidature, come avviene con le “primarie”**. Infatti, proprio perché l'inclusione nelle liste elettorali non può essere considerata un diritto, le cui modalità di attuazione possano essere valutate sulla base di

¹ Cfr in proposito gli Statuti dell'Abruzzo (art. 6), del Lazio (art. 6, comma 6 e art. 19, comma 2), della Liguria (art. 2, comma 2, lett. b) e dell'Umbria (art. 7, comma 1), che prevedono espressamente l'adozione di azioni positive in materia di equilibrio della rappresentanza tra i sessi nella sfera politica.

parametri certi, oggettivi, dipendendo essa dalla soggettività delle scelte partitiche; la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali, “doverosa e legittima” (Cfr sentenza n. 49 del 2003, Considerazioni in diritto, punto 4), potrebbe essere attuata con l’adozione di metodi più trasparenti nella scelta dei candidati.

- Nel sistema politico italiano i partiti hanno il “monopolio” nella scelta delle candidature, che discende dal combinato disposto degli articoli 49 e 1 Cost., secondo cui, rispettivamente, i cittadini riuniti in partiti concorrono a determinare la politica nazionale e quest’ultimi sono, altresì, i principali strumenti attraverso cui si esercita la sovranità popolare, della quale ne decidono, in modo esclusivo, i modi e le forme di rappresentanza. L’azione dei partiti però non può svilupparsi nel “vuoto normativo”, e cioè in assenza di regole sulle modalità di esercizio dell’autonomia riconosciuta a tutti i soggetti rientranti nel pluralismo sociale². In questo senso, il divieto di presentare liste monosesso, nonché l’obbligatoria presenza paritaria di uomini e donne nelle liste elettorali, sono rispettosi dell’art. 49 Cost. in quanto non interferiscono con l’organizzazione interna e con l’attività svolta dai partiti politici, ma ne restringono la sola libertà di azione rispetto alla presentazione delle candidature nella misura in cui la loro autonoma scelta sia lesiva del principio di parità.

(Isabella Salza)

² La stessa Consulta ha confermato la legittimità dei limiti ai partiti nella formazione delle liste elettorali, precisando che essi si esauriscono: «nel momento in cui si esplicano libere scelte (...), in modo da evitare che si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti»; cfr sentenza n. 49 del 2003, punto 4.1. delle Considerazioni in diritto.